

**Ipotesi di articolazione dei contenuti di una proposta di
legge regionale sulla materia di protezione civile**

Ottobre 2008

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto, finalità e principi	4
Articolo 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti d'intervento istituzionale.....	4
Articolo 3 - Obiettivi ed attività del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.....	5
TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	6
CAPO I - Soggetti del sistema integrato regionale di protezione civile	6
Articolo 4 - Definizione e componenti	6
Articolo 5 - Funzioni e compiti della Regione.....	6
Articolo 6 - Competenze ed attribuzioni del Presidente della Regione.....	7
Articolo 7 - Funzioni e compiti delle Province	8
Articolo 8 - Funzioni e compiti dei Comuni	9
Articolo 9 - Competenze ed attribuzioni del Sindaco	10
Articolo 10 - Funzioni e compiti delle Unioni di Comuni e di altre forme associative	11
Articolo 11 - Promozione, sostegno e sviluppo del volontariato di protezione civile.	12
CAPO II - Organismi di armonizzazione e partecipazione consultiva al Sistema Integrato regionale	12
Articolo 12 - Comitato regionale di protezione civile.....	12
Articolo 13 - Comitato Provinciale di protezione civile	13
Articolo 14 - Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi.....	13
Articolo 15 - Consulta regionale del Volontariato di protezione civile	15
CAPO III - Attività regionale programmatica, pianificatoria e di indirizzo.....	15
Articolo 16 - Programma regionale di protezione civile	15
Articolo 17 - Contenuti del Programma regionale di protezione civile	15
Articolo 18 - Modalità di predisposizione del Programma regionale di protezione civile.....	16
Articolo 19 - Piani annuali di attuazione.....	16
Articolo 20 - Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione	16
Articolo 21 - Competenza della Direzione Regionale di protezione civile.....	17
CAPO IV - Rete operativa regionale per il coordinamento degli interventi di primo soccorso,	17
Articolo 22 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza	17
Articolo 23 - Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza	18
Articolo 24 - Centri regionali di Competenza di protezione civile.....	18
Articolo 25 - Centro logistico regionale mezzi e materiali.....	18
CAPO V - Convenzioni e contributi, informazione e formazione.....	19
Articolo 26 - Convenzioni e contributi	19
Articolo 27 - Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile	19
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	20
Articolo 28 - Poteri sostitutivi.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e principi

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile anche ai sensi dell'articolo 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e nel rispetto dei seguenti principi indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997:
 - a) sussidiarietà,
 - b) completezza,
 - c) efficienza ed economicità,
 - d) cooperazione,
 - e) responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
 - f) omogeneità,
 - g) adeguatezza,
 - h) differenziazione,
 - i) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi,
 - j) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali
2. All'esercizio delle funzioni di protezione civile provvedono i Comuni, le Unioni di Comuni, le altre forme associative di Enti Locali di cui alla normativa vigente (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), le Province, la Regione e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intese.
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, un insieme di organismi e processi in continua evoluzione e miglioramento, con l'obiettivo di incrementare il grado di resilienza, cioè la capacità di minimizzare impatto e tempi di recupero di perturbazioni esterne, della società civile attraverso azioni volte alla salvaguardia ed all'incolumità delle popolazioni, dei loro beni e degli insediamenti civili e produttivi, nonché all'integrità dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi anche calamitosi.
4. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, la Regione Lazio in concorso con gli Enti locali promuove lo sviluppo del volontariato di protezione civile riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia

Articolo 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni coinvolte, gli eventi si distinguono in:
 - a. eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
 - b. eventi naturali o connessi con attività umane che per essere fronteggiati necessitano del concorso coordinato di più enti ed amministrazioni a livello locale e delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
 - c. eventi naturali o connessi con attività umane che per essere fronteggiati necessitano del concorso coordinato di più enti ed amministrazioni a livello locale e di risorse, strumenti e poteri straordinari.

Al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia ed al Prefetto.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda il determinarsi di una situazione di crisi.

Articolo 3 - Obiettivi ed attività del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile

1. Sono obiettivi del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile la previsione, la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, la preparazione all'emergenza, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni ed il superamento delle emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2. I suddetti obiettivi vengono perseguiti con le seguenti attività:
 - a) La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
 - b) La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
 - c) La preparazione consiste nell'attuazione di tutto il complesso di attività, linee programmatiche e politiche, attuato o sviluppato in ordinario dal sistema integrato, volto ad accrescere il grado di resilienza, cioè la capacità di continuità operativa e funzionale nonostante la presenza di perturbazioni esterne, della società civile.
 - d) Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare, alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, ogni forma di prima assistenza.
 - e) Il superamento dell'emergenza consiste, unicamente, nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita.

2. In particolare rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle dirette:
 - a) alla realizzazione, al potenziamento, all'adeguamento ed alla gestione di sistemi di monitoraggio e sorveglianza, anche nel tempo reale agendo da postazione remota, degli eventi e del territorio ed allo scambio dei dati e di informazioni;
 - b) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale;
 - c) alla predisposizione ed al continuo adeguamento dell'organizzazione funzionale e delle procedure preposte al raccordo tra le fasi di previsione e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti e le fasi di generale contrasto al loro manifestarsi e di gestione dell'emergenza;
 - d) alla pianificazione e predisposizione delle misure atte a fronteggiare l'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - e) alla messa in opera delle attività e degli interventi connessi alla prevenzione e riduzione dei rischi presenti sul territorio;
 - f) alla formazione ed all'addestramento del volontariato
 - g) alla formazione, all'addestramento ed al riconoscimento professionale degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
 - h) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio
 - i) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, in conformità alle direttive statali in materia;
 - j) al soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - k) a fronteggiare e superare l'emergenza sia mediante interventi di somma urgenza volti al primo ripristino di beni e di infrastrutture danneggiate sia mediante iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - l) alla realizzazione di interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi prioritariamente per i fini di protezione civile.

3. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio

TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Definizione e componenti

1. Con il termine di Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile si intende una pluralità di elementi tra loro differenti e connessi in un insieme di organismi e processi in continua evoluzione e miglioramento che operano, nell'interesse della collettività in materia di protezione civile.
2. Al funzionamento del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile concorrono, i Comuni, le associazioni di Comuni, le Province, la Regione, le Organizzazioni di Volontariato ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata.
3. Al funzionamento del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Articolo 5 - Funzioni e compiti della Regione

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile la Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi ed operativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- Rilevazione, raccolta ed elaborazione dati ambientali e territoriali a livello regionale anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
- Classificazione rischi naturali ed antropici
- Realizzazione sistemi di controllo e monitoraggio
- Perimetrazione di macro aree di pericolosità
- Predisposizione di soglie di evento
- Diffusione di bollettini ed allerte
- Supporto agli Enti Locali

Attività di prevenzione:

- Redazione, Approvazione ed Adozione del Programma Regionale di protezione civile
- Redazione, Approvazione ed Adozione dei Piano annuali di attuazione
- Attuazione delle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)
- Emanazione di atti di indirizzo per l'elaborazione di Piani e modelli di intervento in emergenza
- Ratifica di Protocolli di intesa con Enti Statali ed altri Enti Pubblici e Privati
- Attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno
- Supporto agli Enti Locali

Attività di preparazione all'emergenza:

- Partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti
- Coordinamento degli interventi previsti nei Programmi e nei Piani
- Promozione del Volontariato
- Organizzazione del Supporto logistico offerto dal Volontariato
- Formazione del Volontariato
- Formazione professionale di operatori istituzionali
- Organizzazione e gestione del sistema di Allertamento
- Organizzazione logistica di mezzi e risorse sul territorio regionale
- Sviluppo del sistema integrato regionale anche con concessione di contributi e finanziamenti agli Enti Locali
- Promozione del sistema informativo regionale
- Preparazione e realizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dei Piani di emergenza e dei modelli di intervento
- Supporto agli Enti Locali

Attività di soccorso ed assistenza:

- Reperimento delle risorse
- Emanazione di Ordinanze per l'attuazione di interventi di somma urgenza
- Adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo
- Allertamento di Enti e di strutture operative
- Spegnimento degli incendi boschivi ed altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998
- Censimento dei Danni a persone e a cose
- Supporto agli Enti Locali
- Coordinamento delle strutture coinvolte negli interventi operativi

Attività di superamento dell'emergenza:

- Attuazione dei provvedimenti necessari per la Deliberazione e la Revoca dello stato di crisi regionale
 - Attuazione di intese, con gli organismi statali preposti, per la Deliberazione e la Revoca dello Stato di Emergenza e per la emanazione di ordinanze di attuazione di interventi di emergenza
 - Stanziamento fondi disponibili in bilancio
 - Messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche, rimozione di fattori di pericolo e delimitazione di ambiti territoriali danneggiati
 - Concessione di contributi a favore di cittadini ed imprese private danneggiate
 - Supporto agli Enti Locali
2. La Regione promuove ed organizza, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e, altresì, incentiva forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
 3. La Regione, ai fini della valutazione dei diversi livelli di impatto potenziale degli eventi di cui all'articolo 2, della conseguente emissione di avvisi di attivazione delle fasi di emergenza e della predisposizione e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile, assegna alla competente struttura regionale di protezione civile, oltre alle funzioni già previste dal regolamento regionale, anche funzioni operative di Centro Multirischio di Protezione Civile, concentrando ed integrando, in tal modo, presso di sé, tutti i gli avvisi meteo e di criticità emessi dal Centro Funzionale regionale, i dati e le analisi afferenti al sistema ambientale, nonché, per le tipologie di rischio di diversa natura, i dati ed i sistemi di monitoraggio disponibili in ambito regionale.
 4. Il Centro Funzionale Regionale, di cui alla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*", è costituito presso la Direzione Regionale di protezione civile
 5. Il Centro Multirischio è costituito nell'ambito della Direzione regionale di protezione civile.
 6. La Regione Lazio, al fine di promuovere la costituzione della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, il cui impiego è disposto e coordinato dalla Direzione Regionale di Protezione Civile per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale, con successivo atto deliberatorio da emanarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, definirà le linee guida ed i requisiti per la costituzione della Colonna Mobile di protezione civile.
 7. Restano fermi le funzioni e i compiti riservati alla Regione relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Articolo 6 - Competenze ed attribuzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore da lui delegato, promuove e coordina le politiche di protezione civile.
2. Per l'attuazione delle politiche di protezione civile, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore da lui delegato, si avvale della competente struttura regionale di protezione civile
3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2 che colpiscano o minaccino di colpire il territorio regionale, il Presidente della Regione, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al

Consiglio regionale, anche su motivata istanza di un Sindaco, assume le iniziative necessarie per decretare lo stato di calamità naturale, indicandone durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, e per individuare i territori danneggiati e le provvidenze di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo Nazionale di Solidarietà),

4. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 3 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi regionale, il Presidente della Regione:
 - a. Provvede all'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legislazione statale;
 - b. assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Con le medesime modalità previste dal comma 3 si procede, al venir meno dei relativi presupposti, alla revoca dello stato di crisi regionale.

5. Il Presidente della Regione, qualora la gravità dell'evento per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi regionale di cui al comma 3 sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'uso di mezzi e poteri straordinari, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 e successive modifiche, partecipando altresì alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
6. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ovvero alla dichiarazione dello stato di emergenza, di cui ai commi 3 e 5, il Presidente della Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso delle popolazioni colpite ed a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.

Articolo 7 - Funzioni e compiti delle Province

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Regione di dati ambientali e territoriali di interesse per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi all'ambito provinciale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- Partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso comunicazione di informazioni sulla criticità degli effetti attesi o in atto;
- Perimetrazione di aree provinciali soggette a pericolosità
- Supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni

Attività di prevenzione:

- Redazione, Approvazione ed Adozione di Programmi e Piani Provinciali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali;
- Elaborazione ed attuazione di Piani di emergenza e modelli di intervento
- Attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- Supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni

Attività di preparazione all'emergenza:

- Partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi regionali competenti
- Coordinamento degli interventi previsti nei Programmi e nei Piani di protezione civile
- Formazione del Volontariato di protezione civile in armonia con quanto previsto nella programmazione regionale
- Formazione professionale ed addestramento del personale provinciale e di eventuali operatori istituzionali

- Diffusione di informazioni alla popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le unioni di comuni
- Distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio provinciale
- Incentivazioni allo sviluppo del Sistema Integrato Regionale anche con concessione di contributi e finanziamenti agli Enti Locali
- Organizzazione e coordinamento del volontariato di protezione civile nell'ambito dei Programmi e dei Piani elaborati e vigilanza sulle relative attività
- Preparazione e realizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dei Piani di emergenza e dei modelli di intervento
- Supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni

Attività di soccorso ed assistenza:

- Reperimento delle risorse dell'amministrazione provinciale
- Adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo
- Censimento dei Danni a persone e a cose
- Coordinamento delle risorse
- Reperimento delle risorse
- Supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni

Attività di superamento dell'emergenza:

- Attuazione di accordi, con gli organismi regionali preposti, per la Emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza
- Stanziamento fondi disponibili in bilancio
- Messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche
- Rimozioni di fattori di pericolo
- Concessione di contributi a favore di cittadini, enti pubblici ed enti privati danneggiati
- Delimitazione di ambiti territoriali danneggiati
- Attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e le unioni di comuni degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
- Supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni

Articolo 8 - Funzioni e compiti dei Comuni

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- Rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Provincia di dati ambientali e territoriali utili per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi all'ambito comunale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
- Partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la comunicazione di informazioni, anche non strumentali ed in tempo reale, ed il concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto;
- Perimetrazione di aree comunali soggette a pericolosità

Attività di prevenzione:

- Redazione, Approvazione ed Adozione di Piani comunali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali,
- Ratifica di protocolli di intesa con gli organi periferici dello Stato e con Enti Pubblici e Privati, in armonia con quanto previsto dalla programmazione regionale
- Attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

Attività di preparazione all'emergenza:

- Partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi provinciali competenti
- Elaborazione ed attuazione di Piani di emergenza e modelli di intervento
- Coordinamento degli interventi previsti nei Piani comunali
- Formazione del Volontariato
- Formazione professionale ed addestramento del personale comunale e di altri eventuali operatori istituzionali

- Approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza
- Diffusione di informazioni alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile
- Distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio comunale
- Organizzazione e coordinamento del volontariato di protezione civile nell'ambito delle attività previste dai Piani comunali e vigilanza sulle relative attività

Attività di soccorso ed assistenza:

- Attivazione, nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione
- Adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo
- Allertamento di Enti e di strutture operative
- Organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza
- Censimento dei Danni a persone e a cose
- Lotta Attiva degli Incendi Boschivi
- Attivazione di soccorsi
- Coordinamento delle risorse
- Reperimento delle risorse

Attività di superamento dell'emergenza:

- Ratifica di intese, con gli organismi regionali preposti, per la definizione dei provvedimenti necessari alla Deliberazione ed alla Revoca dello stato di crisi regionale ovvero dello stato di Emergenza
 - Stanziamento fondi disponibili in bilancio
 - Reperimento di tutte le risorse utili e necessarie per garantire il superamento dell'emergenza
 - Messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche
 - Rimozioni di fattori di pericolo
 - Concessione di contributi a favore di cittadini ed imprese private danneggiate
 - Delimitazione di ambiti territoriali danneggiati
 - Attuazione, in concorso con la Regione e le Province, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero se, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si dovesse prevedere il determinarsi di una situazione di crisi, l'attivazione delle strutture preposte agli interventi di somma urgenza è curata direttamente dal comune interessato.
 3. Restano fermi le funzioni e i compiti dei comuni relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.

Articolo 9 - Competenze ed attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità del determinarsi di una situazione di crisi o di emergenza sul territorio, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione di cui dispone e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione
2. Il Sindaco, qualora l'evento o la sua stima di impatto potenziale dovesse generare condizioni tali che i mezzi e le risorse a sua disposizione non fossero ritenuti bastevoli per fronteggiare la calamità, chiede l'intervento sussidiario di ulteriori risorse al Presidente della Provincia territorialmente competente ed al Presidente della Regione.
3. La gestione delle risorse, dei materiali e dei mezzi forniti dalle Province e dalla Regione e da ogni altro soggetto Pubblico e Privato è garantita dai rispettivi responsabili amministrativi, in coordinamento con l'Autorità comunale di protezione civile.
4. Il Prefetto coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, realizzando la piena sinergia con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.
5. E' attribuita al Sindaco, quale Autorità di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 265/1999 e art. 50 della legge 267/2000.

Articolo 10 - Funzioni e compiti delle Unioni di Comuni e di altre forme associative

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- Rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla provincia dei dati ambientali e territoriali di interesse per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi al proprio ambito territoriale
- Partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la comunicazione di informazioni anche non strumentali ed in tempo reale ed il concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto;

Attività di prevenzione:

- Redazione, Approvazione ed Adozione di Piani intercomunali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali,
- Attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

Attività di preparazione all'emergenza:

- Partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi provinciali competenti
- Elaborazione ed attuazione di Piani intercomunali di emergenza e modelli di intervento
- Coordinamento degli interventi previsti nei Piani intercomunali
- Formazione del Volontariato
- Approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza
- Diffusione delle informazioni alla popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane
- Distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio comunale
- Organizzazione e coordinamento del volontariato di protezione civile nell'ambito delle attività previste dai Piani intercomunali e vigilanza sulle relative attività

Attività di soccorso ed assistenza:

- Attivazione, nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione
- Organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza intercomunali
- Supporto ai Comuni
- Lotta Attiva agli Incendi Boschivi
- Attivazione di soccorsi
- Coordinamento delle risorse
- Reperimento delle risorse

Attività di superamento dell'emergenza:

- Stanziamento fondi disponibili in bilancio
- Reperimento di tutte le risorse utili e necessarie per garantire il superamento dell'emergenza
- Messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche
- Rimozioni di fattori di pericolo
- Delimitazione di ambiti territoriali danneggiati
- Attuazione, in concorso con la Regione e le Province, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

2. Le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali, inoltre:

- a. assicurano la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi sul proprio territorio previsti nel programma regionale di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
- b. svolgono, in concorso con la Regione, la provincia ed i comuni, attività di informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio

3. Le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali possono assumere l'esercizio delle funzioni comunali anche per le attività di protezione civile e predispongono, in accordo con i comuni interessati e con la provincia, i relativi piani.
4. Alle Unioni di Comuni ed alle altre forme associative fra enti locali, le province possono delegare, con convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente, le funzioni relative:
 - a. alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento regionale concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;
 - b. alla gestione delle attività di coordinamento in ambito intercomunale dei soccorsi attivati dalla provincia
 - c. al censimento dei danni
5. La proposta di delega elaborata dalla provincia è trasmessa dalla medesima alla Giunta regionale che, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, può esprimere la propria valutazione negativa in ordine alla funzionalità della delega proposta rispetto all'organizzazione complessiva del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. La valutazione negativa della Regione comporta l'obbligo della Provincia di riesaminare la proposta per adeguarla alle esigenze rappresentate dalla Regione.

Articolo 11 – Promozione, sostegno e sviluppo del volontariato di protezione civile.

1. Ai fini della presente legge, così come indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
2. La Regione, in base a quanto previsto dalla legge regionale 28.06.1993 n.29 e dall'art.134 della legge regionale del 06.08.1999 n.14, provvede alla tenuta dell'albo regionale delle su indicate organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché alla vigilanza sulle attività delle organizzazioni, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza.
3. La Regione, per il tramite della competente struttura regionale di Protezione Civile, provvede al coordinamento e all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. Presso la Direzione regionale di Protezione Civile è istituito il registro dei Gruppi Comunali ed intercomunali di protezione civile.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 12, la Consulta regionale del Volontariato di protezione civile, di cui al successivo art. 14 e le Direzioni regionali competenti in materia, adotta un regolamento recante disposizioni relative alle attività delle organizzazioni, in conformità a quanto previsto dalla su citata legge regionale n.29 del 1993.

CAPO II - ORGANISMI DI ARMONIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSULTIVA AL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

Articolo 12 - Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative con quelle delle altre componenti il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 14 del 1999, è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il comitato regionale di protezione civile.
2. Il comitato è composto da:
 - a) Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore da lui delegato, che lo convoca e lo presiede;
 - b) il Direttore della Direzione regionale di protezione civile o suo delegato
 - c) I Capi dei Dipartimenti regionali
 - d) i Presidenti delle Province, o dagli assessori delegati competenti per materia;
 - e) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o dagli assessori delegati competenti per materia;
 - f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lazio (ANCI);

- g) Il Presidente di comunità montana designato dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio)
 - h) Il Presidente della Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile
3. Il Comitato, in particolare, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale in ordine al programma regionale di protezione civile ed ai piani annuali di attuazione.
 4. La Direzione regionale di protezione civile assicura la segreteria tecnica del Comitato.
 5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati, così come altri dirigenti regionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7.
 6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la durata della legislatura regionale
 7. Con decreto del Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato
 8. Ai membri del Comitato regionale è corrisposto un compenso ai sensi dell'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

Articolo 13 – Comitato Provinciale di protezione civile

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito, ai sensi dell'articolo 13 della l. 225/1992, il Comitato provinciale di protezione civile, con funzioni consultive e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 13, comma 2, della l. 225/1992.

Articolo 14 – Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi

- 1) E' istituita, presso la Direzione Regionale di Protezione Civile, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale della Direzione stessa
- 2) La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:
 - a) Direttore della Direzione Regionale della Protezione Civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento,
 - b) un esperto in problemi di protezione civile,
 - c) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al successivo comma 4
 - d) due esperti designati dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio
 - e) due esperti designati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile
 - f) un rappresentante della Consulta regionale del volontariato di protezione civile.
- 3) Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al successivo comma 4.
- 4) La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
 - Sezione I - Rischio sismico;
 - Sezione II - Rischio vulcanico;
 - Sezione III - Rischio idrogeologico;
 - Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
 - Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
 - Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
 - Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
 - Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
- 5) Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e alla Direzione regionale di protezione civile.

- 6) L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
- 7) Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto un compenso ai sensi dell'articolo 387 del Regolamento regionale del Lazio n 1 del 2002.

Articolo 15 – Consulta regionale del Volontariato di protezione civile

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le Organizzazioni di Volontariato, presenti sul territorio, e la Pubblica Amministrazione.
2. La Consulta si propone il coordinamento delle iniziative di protezione civile attraverso una più efficace collaborazione tra volontariato e pubblica amministrazione, per rendere più incisiva la risposta in caso di evento calamitoso. Quanto sopra nel rispetto delle proprie autonomie evitando la competitività e la sostituzione di ruoli.
3. La Consulta è costituita dal legale rappresentante, o da un suo delegato, di tutte le organizzazioni di volontariato, associazioni e gruppi comunali, iscritte, almeno da un anno, nel registro regionale di protezione civile.
4. L'attività della Consulta è disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - ATTIVITÀ REGIONALE PROGRAMMATICA, PIANIFICATORIA E DI INDIRIZZO

Articolo 16 - Programma regionale di protezione civile

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione Lazio, si dota di uno strumento programmatico che contribuisca a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.
2. Il Programma regionale di protezione civile rappresenta l'insieme degli indirizzi politici volti a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
3. Il Programma Regionale si esplica in processi organizzativi, decisionali, gestionali e finanziari volti ad attuare, in un arco temporale ben definito, l'azione congiunta, nell'ambito delle attività connesse alla protezione civile, della Regione e di tutti i soggetti del Sistema Integrato.
4. Il Programma regionale ha una validità di tre anni.
5. Il Programma regionale di protezione civile può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini, così come previsto nella Delibera della Giunta regionale del 18 ottobre 2005 n. 891

Articolo 17 - Contenuti del Programma regionale di protezione civile

1. Il Programma regionale di protezione civile indica gli interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero gli enti cui è demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di realizzazione e le risorse occorrenti. Il Programma regionale di Protezione Civile è strutturato sui seguenti elementi:
 - a) **Quadro conoscitivo** della situazione attuale, con la descrizione quantificata, ove possibile, delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema Integrato Regionale di protezione civile,
 - b) **Strategie** idonee a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del sistema integrato regionale di protezione civile;
 - c) **Assi prioritari di intervento**, attraverso le quali si individuano le aree di intervento, si strutturano contenuti, forme e destinatari degli investimenti e si delineano i supporti necessari all'attuazione;

- d) **Misure di attuazione** delle priorità, intese come lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni
- e) **Piano finanziario**, che indichi, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, la ripartizione dei Fondi impiegati per la realizzazione delle attività (il Programma può essere cofinanziato da Fondi strutturali comunitari, da fondi pubblici nazionali e regionali, da fondi privati);
- f) **Disposizioni di attuazione** del Programma regionale, riguardanti la descrizione delle modalità di gestione del Programma, la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi, la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo

Articolo 18 - Modalità di predisposizione del Programma regionale di protezione civile

1. La Direzione regionale di protezione civile, avvalendosi anche della consulenza della Commissione tecnica per la previsione e prevenzione dei rischi, di cui all'art. 13 della presente legge ed avendo provveduto ad ottenere parere obbligatorio ma non vincolante dal Comitato Regionale di protezione civile, di cui all'art. 12 della presente legge, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dodici mesi prima della scadenza triennale del Programma, gli elaborati necessari alla redazione del Programma regionale e trasmette la documentazione alla Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di ricezione della documentazione, sottopone al giudizio del Consiglio regionale la proposta di Programma Regionale di protezione civile.
3. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di Programma, trasmette le valutazioni e le indicazioni sul documento alla Giunta regionale.
4. In conformità alle indicazioni ricevute dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la proposta, eventualmente modificata, di Programma Regionale di protezione civile e la ritrasmette al Comitato Regionale di Protezione civile che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere.
5. La Giunta regionale, ottenuto il parere del Comitato, provvede all'adozione della proposta definitiva del Programma regionale di protezione civile e la trasmette, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma, al Consiglio regionale per la ratifica.
6. Qualora nei termini indicati rispettivamente nel terzo e quarto comma del presente articolo non siano pervenuti i documenti delle province ed il parere del comitato regionale di coordinamento per gli interventi in materia di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque alla adozione della proposta del piano ed alla relativa trasmissione nel termine previsto dal precedente quarto comma.
7. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il Programma regionale pluriennale di protezione civile, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Programma regionale di protezione civile è sottoposto a verifica triennale ed è modificato, integrato ed aggiornato con le modalità indicate nel presente articolo di questa legge.

Articolo 19 - Piani annuali di attuazione

Il Programma regionale di protezione civile si attua mediante Piani annuali contenenti la individuazione:

- a. delle opere, delle iniziative e della attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nel Programma triennale;
- b. del procedimento per l'attuazione degli interventi, specificando, nel caso in cui questa non sia riservata alle strutture regionali, le forme del suo affidamento agli enti locali o ad altri enti, organismi ed aziende;
- c. delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
- d. della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi.

Articolo 20 - Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione

1. La Giunta regionale, sulla base del Programma regionale di protezione civile di cui al precedente articolo 15, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione del Programma stesso, ottenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, il parere del Comitato regionale di Protezione Civile di cui al precedente articolo 12, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.
2. I piani di attuazione relativi agli anni successivi sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del presente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

3. I Piani annuali di attuazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 21 – Competenza della Direzione Regionale di protezione civile

1. La Direzione Regionale di protezione civile, in virtù del ruolo e dei compiti assegnati per l'attuazione delle politiche di protezione civile, così come delineati all'art. 3 del regolamento regionale del 1 dicembre 2005, n. 19, volti alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio Regionale, mirati ad assicurare la risposta alla crescente esigenza di tutela individuale e collettiva di persone e cose in maniera efficiente ed efficace, nello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, concorre alla realizzazione della programmazione regionale anche sui seguenti argomenti:
 - a. Agricoltura
 - b. Territorio ed urbanistica
 - c. Ambiente
 - d. Enti locali e sicurezza
 - e. Tutela della Salute
 - f. Servizi sociali
 - g. Infrastrutture
 - h. Trasporti
 - i. Beni ed attività culturali

ed è chiamata ad esprimere parere sui progetti a livello regionale che possano incidere sulle politiche di previsione, prevenzione, preparazione all'emergenza, soccorso ed assistenza alla popolazione e superamento delle emergenze.

2. La Direzione Regionale di protezione civile opera come Centro Regionale Multirischio di protezione civile, con lo scopo di effettuare la valutazione dei diversi livelli di impatto potenziale degli eventi di cui all'articolo 2, la conseguente emissione di avvisi di attivazione delle fasi di emergenza e la predisposizione e la gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile.
3. La Direzione Regionale, in quanto Centro Regionale Multirischio di Protezione Civile concentra ed integra, presso di sé, tutti i gli avvisi meteo e di criticità emessi dal Centro Funzionale regionale, già istituito con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 2004, n.609, in attuazione dell'art. 37 della L.R. 27.02.2004 n.2 e della direttiva del PCM del 27.02.2004 inerente il sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, i dati e le analisi afferenti al sistema ambientale, nonché, per le tipologie di rischio di diversa natura, i dati ed i sistemi di monitoraggio disponibili in ambito regionale.
4. Alla Direzione regionale, in qualità di Centro Regionale Multirischio, compete la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza nel tempo reale, nonché la valutazione della rilevanza degli eventi, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio, attesi o in atto. Ad essa compete altresì la predisposizione, l'emissione e l'ufficializzazione di bollettini e avvisi regionali, sia meteo che di criticità

CAPO IV - RETE OPERATIVA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO,

Articolo 22 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale o lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 00, comma 2, può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato.
2. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino ed alla messa in sicurezza delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio anche per il tramite degli enti locali territorialmente competenti, nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'articolo 15.
4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza.

5. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi regionale o dello stato di emergenza di cui all'articolo 6, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio a ciò specificatamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

Articolo 23 – Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza

1. Per il concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale, per quanto di loro rispettiva competenza, volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in perfetta sinergia collaborativa anche con il Prefetto, si avvalgono di centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza, che assumono le seguenti denominazioni:
 - Centro Operativo Comunale (COC)
 - Centro Operativo Misto (COM)
 - Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
 - Centro Operativo Intercomunale (COI)
 - Unità di Crisi regionale (UCR)
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato regionale di protezione civile, di cui al precedente articolo 12, adotta un regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione funzionale dei Centri di Coordinamento su indicati.

Articolo 24 – Centri regionali di Competenza di protezione civile

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente legge, la Giunta regionale individua i Centri regionali di Competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici.
2. I Centri di Competenza possono essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati connessi al Sistema Integrato Regionale di protezione civile, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni.
3. Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi, la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare tecnico.
4. I Centri di Competenza sono individuati con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta del Direttore della Direzione regionale di Protezione Civile.
5. Sono Centri di Competenza regionale:
 - a) l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
 - b) il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio
 - c)
 - d)

Articolo 25 - Centro logistico regionale mezzi e materiali

1. Al fine di incanalare le risorse poste a disposizione del Sistema integrato regionale di protezione civile in un giusto quadro di coordinamento e di valorizzazione delle stesse, nell'ambito delle complessive attività di Protezione Civile, la Regione favorisce ed incentiva la costituzione di Centri Logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse strumentali sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
 - a. con apposita deliberazione di Giunta, definisce gli standard minimi omogenei dei centri provinciali assistenziali di pronto intervento ed approva un disciplinare tipo di convenzione per la costituzione dei centri stessi in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- b. concorre alla dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- 3. Ciascuna Amministrazione Provinciale, sentiti gli Enti Locali del proprio territorio, individua nell'ambito del Comune prescelto ad ospitare il Centro, d'intesa con il Comune stesso, la struttura in cui ha sede il Centro logistico.
- 4. I Centri Logistici Mezzi e Materiali sono rappresentati da strutture costituite da un complesso edilizio con magazzini, uffici ed aree scoperte di ammassamento, finalizzate alla gestione delle emergenze ed al soccorso della popolazione nonché al ricovero e tenuta in efficienza dei mezzi, delle attrezzature e delle strutture modulari intercambiabili afferenti alla Colonna Mobile Regionale, in grado di garantire standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti gli interventi e la necessaria continuità per tutta la durata dell'evento calamitoso.

CAPO V - CONVENZIONI E CONTRIBUTI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Articolo 26 - Convenzioni e contributi

- 1. Al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, la Regione, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 12, può stipulare apposite convenzioni con le strutture operative, gli organi, gli enti ed i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività del Sistema Integrato Regionale di protezione civile.
- 2. Al fine di potenziare il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile la Giunta regionale dispone, in favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:
 - a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture;
 - b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Articolo 27 – Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile

- 1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'articolo 3 della presente legge, promuove, programma e organizza, direttamente o mediante convenzioni con enti pubblici o privati, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore.
- 2. Per garantire una efficiente diffusione della cultura di protezione civile, è istituito il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile della Regione Lazio.
- 3. Il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile si propone, quale fine primario, lo studio e l'applicazione di percorsi innovativi tecnologici e culturali da attuare per migliorare i processi di previsione, prevenzione, preparazione, soccorso e superamento delle emergenze, la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, agli operatori del Sistema Integrato Regionale della Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attività sarà svolta a livello regionale in coerente accordo con le iniziative proposte da tutti i soggetti del Sistema Integrato Regionale di Protezione civile della Regione Lazio
- 4. Il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile è una struttura organizzativa, costituita nell'ambito della Direzione regionale di protezione civile della Regione Lazio per progettare interventi formativi, partecipare alle iniziative della Comunità Europea, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di Protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.
2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
3. Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.

Articolo 29 - Abrogazione

1. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e successive modificazioni è abrogata.